



**COMUNE DI ALPIGNANO**  
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 32/2015**

**OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari di Viale Vittoria n. 14, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Ordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTI		COGNOME E NOME	PRESENTI
<b>1</b>	<b>DA RONCO dottor Gianni</b>	<b>Sì</b>	<b>12</b>	<b>ARDUINO Davide</b>	<b>Sì</b>
<b>2</b>	<b>FAVORITO Giovanni</b>	<b>Sì</b>	<b>13</b>	<b>MAZZA Renato</b>	<b>No</b>
<b>3</b>	<b>REMOTO Diego</b>	<b>Sì</b>	<b>14</b>	<b>VOERZIO Roberto</b>	<b>Sì</b>
<b>4</b>	<b>BATTAGLIA Domenico</b>	<b>Sì</b>	<b>15</b>	<b>GIACOMINO Paolo</b>	<b>Sì</b>
<b>5</b>	<b>ORIA Maria Luisa</b>	<b>Sì</b>	<b>16</b>	<b>BRIGNOLO ing. Giovanni</b>	<b>Sì</b>
<b>6</b>	<b>BERSAGLI Sabino</b>	<b>Sì</b>	<b>17</b>	<b>SIESTO Massimo</b>	<b>Sì</b>
<b>7</b>	<b>SCAGLIONE Gaspare</b>	<b>No</b>			
<b>8</b>	<b>GRILLO Giovanni</b>	<b>Sì</b>			
<b>9</b>	<b>PACCHIARDO Monica</b>	<b>Sì</b>			
<b>10</b>	<b>PINSOGLIO Gabriele</b>	<b>Sì</b>			
<b>11</b>	<b>PATTARELLI Giuseppe</b>	<b>Sì</b>			

TOTALE PRESENTI	<b>15</b>
TOTALE ASSENTI	<b>2</b>

Presiede il Signor FAVORITO Giovanni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Sono presenti gli Assessori Signori:

AGRIMANO Giovanni, ARENELLA Vittorio, Arch. MALACRINO Claudio, TUCCI Leonardo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 IN DATA 16/07/2015**

**OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.**

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

Il Presidente del Consiglio Comunale ricorda che, come di consuetudine, vengono accorpate in un'unica discussione, riportata all'interno della deliberazione di approvazione del bilancio 2015 (verbale n. 37 in data odierna), i punti all'ordine del giorno dal n. 5 al n. 14, procedendo poi singolarmente alla votazione di ogni deliberazione;

Premesso che l'art.1, comma 639, della L. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e s.m.e i., istituisce, a decorrere dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone, in relazione a tali presupposti impositivi, da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675 della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Visti:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il quale attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, il quale ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, successivamente modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nel quale viene stabilito che per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- l'art. 1, comma 678 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può eccedere il limite del 1 per mille.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero approvate per l'anno 2014, con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, le seguenti aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI):

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con proprio atto n. 23 del 20/05/2014 e le successive modifiche approvate sempre con proprio atto n. 37 del 29/07/2014 e n. 30 del 16/07/2015, il quale ha demandato alla Deliberazione di approvazione delle tariffe TASI l'applicazione delle detrazioni e riduzioni di cui all'art. 1, commi 677, 679 e 682 della L. 147/2013.

Considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono le aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2015, dando atto che per esigenze di maggior chiarezza sono state elencate le possibili casistiche, lasciandole tuttavia inalterate rispetto all'anno 2014.

Rilevato che, per ciascuno dei servizi di cui all'art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, sono riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione i costi previsti per l'anno 2015, al netto delle entrate a specifica destinazione.

Visto che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

Considerato che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 683 della L.147/2013 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in 13 maggio 2015, che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine di approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Ritenuto quindi, sulla base delle disposizioni normative vigenti, di approvare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) relative all'anno 2015, avvalendosi della facoltà di superare l'aliquota massima del 2,5 per mille di un ammontare pari allo 0,8 per mille e di destinarne il gettito derivante al finanziamento delle detrazioni già previste nel precedente esercizio.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota prot. n. 24674 dell'11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC.

Ritenuto di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) attualmente in vigore;
- dei costi dei servizi indivisibili identificati nel predetto Regolamento e quantificati, sulla base dei dati del bilancio di previsione, complessivamente in 5.914.719,05 (Allegato A), alla cui copertura è destinata la TASI.

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare le aliquote della TASI come da prospetto di seguito riportato, garantendo un gettito quantificato in via presunta sulla base sia delle informazioni contenute all'interno della banca dati comunale che sul dato del consuntivo 2014, in € 1.570.000,00:

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE	ALiquOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	fino a € 550,00	2,4 per mille	€ 60,00
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assimilata ad abitazione principale in base all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in L. n. 214 del 22/12/2011			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	da € 550,01 a € 900,00	3,1 per mille	€ 0,00
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assimilata ad abitazione principale in base all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in L. n. 214 del 22/12/2011			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	oltre € 900,00	3,3 per mille	€ 0,00
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assimilata ad abitazione principale in base all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in L. n. 214 del 22/12/2011			
Altri immobili		0 per mille	

Considerato che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Dato atto che la rendita da prendere in considerazione, ai soli fini dell'individuazione della detrazione spettante e dell'aliquota da applicare, è quella riferita al solo alloggio, così come registrata negli atti catastali (ossia senza la rivalutazione del 5%).

Considerato che il comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014, prevede che il limite massimo di applicazione della TASI, pari al 2,5 per mille, possa essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

Dato atto che per il comune di Alpignano, come già deliberato con propria atto n. n. 39 del 29/07/2014 il suddetto tale carico aggiuntivo è presuntivamente equivalente all'ammontare dell'importo totale delle detrazioni applicate per la prima fascia di rendita catastale.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare riunitasi in data 14/07/2015;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore Area Finanze.

Dato atto che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 9 voti favorevoli -
- n. 5 voti contrari (Arduino – Voerzio – Giacomino – Brignolo – Siesto) -
- n. 1 astenuto (Favorito) -

su n. 15 presenti e n. 14 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

## **D E L I B E R A**

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 confermando quelle deliberate per il 2014, come da prospetto di seguito riportato:

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze	fino a € 550,00	2,4 per mille	€ 60,00
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assimilata ad abitazione principale in base all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in L. n. 214 del 22/12/2011			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze	da € 550,01 a € 900,00	3,1 per mille	€ 0,00
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assimilata ad abitazione principale in base all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in L. n. 214 del 22/12/2011			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)			
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze	oltre € 900,00	3,3 per mille	€ 0,00
Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assimilata ad abitazione principale in base all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in L. n. 214 del 22/12/2011			
Altri immobili		0 per mille	

3) di dare atto che la rendita da prendere in considerazione, ai soli fini dell'individuazione della detrazione spettante e dell'aliquota da applicare, è quella riferita al solo alloggio, così come registrata negli atti catastali (ossia senza la rivalutazione del 5%);

4) di determinare, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2015, in € 5.914.719,05 il totale dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la TASI come riportato nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dare atto che la copertura dei costi per servizi indivisibili derivante dal gettito della TASI è pari al 26,54%;

6) di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

7) di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 2, sono quelle da utilizzare in sede di versamento a saldo della TASI da effettuare entro il prossimo 16 dicembre.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;

Dato atto che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 14 voti favorevoli -

- n. 1 astenuto (Favorito) -

su n. 15 presenti e n. 14 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del TUEL 267/2000 e smi.

\*\*\*\*\*



Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
FAVORITO Giovanni

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
GAVAINI dott.ssa Ilaria

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 24/07/2015

Alpignano, li 24/07/2015

**/ IL SEGRETARIO GENERALE**  
CANGINI dottor Massimo

---

**ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
GAVAINI dott.ssa Ilaria

---